



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 15/06/2006

Bollettino regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 giugno 2006, n. 781

Avviso pubblico n. 3/ACCR/2005 per la presentazione delle richieste di accreditamento delle sedi operative per le attività di formazione esterna per l'apprendistato professionalizzante / Articolo 13 Legge Regionale 13/2005, pubblicato sul Burp n. 11 del 19/01/2006: Sedi Operative non Accreditate.

L'ASSESSORE AL LAVORO, COOPERAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, SULLA BASE DELL'ISTRUTTORIA ESPLETATA DAL COMPETENTE UFFICIO, CONFERMATA DAL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

In attuazione della L.R. n.15/02 comma 1 art. 25, si propone l'istituzione dell'elenco regionale delle sedi operative accreditate per l'attività di formazione esterna per l'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.13/2005.

Con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale n. 917 del 23/12/2005, è stato emanato l'avviso per la presentazione delle richieste, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 19/01/2006, che recava scadenza per la presentazione delle domande al 20/02/2006.

Ed ancora, con determinazione n. 119 del 09/03/2006, il Dirigente del Settore Formazione Professionale ha provveduto alla costituzione del Comitato di valutazione per l'esame delle domande presentate, così come stabilito dall'avviso pubblico.

In esito all'avviso pubblico emanato sono state presentate, da parte di vari soggetti attuatori, pubblici e privati, richieste di accreditamento per n. 33 sedi operative.

Il Comitato di valutazione nominato dal Dirigente del Settore, ha esaminato le richieste presentate, tenendo a riferimento i criteri e le procedure di cui alla D.G.R. n. 281/2004 ed all'avviso pubblico, e valutando anche gli esiti degli audit in loco effettuati.

Ai fini della valutazione, le richieste pervenute sono state suddivise in:

1. organismi che hanno presentato richiesta per la prima volta;
2. organismi il cui esito della domanda precedente è stato negativo per la documentazione generale;
3. organismi il cui esito della domanda precedente è stato positivo per la documentazione generale e negativo per la documentazione di sede;
4. organismi già accreditati che hanno presentato domanda per ampliamento.

Giova far presente che l'iter procedurale stabilito con l'avviso pubblico prevedeva, per l'accertamento dei requisiti stabiliti dalla D.G.R. n. 281/2004, la presentazione, unitamente al "formulario di sede", di una serie di documenti comprovanti il possesso di tali requisiti, ed in particolare:

3 atto costitutivo e statuto vigente, comprovanti la coerenza della natura giuridica e dei fini statutari dell'organismo con la legislazione regionale in vigore in materia di formazione professionale (art. 23, L.R. 15/2002);

3 organigramma della sede operativa, con la descrizione dell'assetto organizzativo e dei diversi ruoli professionali coinvolti all'interno della struttura, corredato dai curricula vitae;

3 organigramma della sede di coordinamento, per i soggetti con organizzazione centralizzata della gestione amministrativa, contabile e didattica, con la descrizione dell'assetto organizzativo e dei diversi ruoli professionali coinvolti all'interno della struttura, corredato dai curricula vitae;

3 relazione sulla valutazione dei rischi e piano di sicurezza, ai sensi del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, redatti a titolarità dell'organismo richiedente, per ogni singola sede;

3 copia conforme all'originale del certificato igienico-sanitario rilasciato dall'autorità territorialmente competente, nel quale fosse esplicitamente indicato se e con quali eventuali limitazioni i locali della sede, nel loro complesso e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, fossero utilizzabili per uso scolastico;

3 copia conforme all'originale del certificato prevenzione incendi di cui al D.M. 16/12/1982 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato dai VV.FF., qualora nella struttura fossero contemporaneamente presenti più di 100 persone, ovvero se presso la sede operativa si dovessero svolgere attività per le quali era prescritto tale certificato;

3 copia conforme all'originale dei verbali di collaudo e verbale di verifica periodica degli impianti, di cui alla legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni;

3 perizia tecnica, attestante l'assenza di barriere architettoniche ai sensi della legge 13/89, redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale;

3 planimetria generale della sede operativa in scala 1:100, e in caso di sedi di grandi dimensioni in scala 1:200, riguardante tutti i locali, redatta, sottoscritta ed asseverata con giuramento da un tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale;

3 copia conforme all'originale del titolo di disponibilità esclusiva della sede operativa, di durata almeno biennale (contratto di acquisto, di fitto, di comodato d'uso, etc.);

3 copia conforme all'originale del certificato di agibilità specifica all'uso, rilasciato dalla competente autorità comunale ai sensi delle vigenti normative, nel quale fosse esplicitamente indicato se, e con quali eventuali limitazioni, i locali nel loro complesso, e nella specifica destinazione di ciascun ambiente, fossero utilizzabili per uso scolastico;

3 planimetria di ogni singola aula, laboratorio e reparto (in scala 1:50), completa di didascalie e quote (larghezza, lunghezza, altezza), con la rappresentazione di arredi, attrezzature e macchine, e comunque dei posti di lavoro;

3 copia conforme all'originale dei titoli di disponibilità delle macchine, arredi ed attrezzature (contratto di acquisto, di leasing, di fitto, di comodato d'uso, etc.);

3 relazione delle attività svolte negli anni 2004 e 2005, distinte per fonti di finanziamento;

3 bilanci preventivi e consuntivi relativi agli ultimi due anni 2003 e 2004;

3 dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi di legge ed attestante, per l'organismo richiedente, che l'organismo non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, e che non è stata presentata domanda di concordato;

3 dichiarazione, sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi di legge ed attestante che le informazioni contenute nei formulari, ed in particolare quelle relative ad eventuali passività, sofferenze, crediti e partite attive, corrispondevano al vero, e che i documenti in originale, atti a comprovare quanto dichiarato, sono reperibili presso la sede legale dell'organismo;

3 piano di risanamento o idonea documentazione attestante l'accordo raggiunto con istituti di credito, in presenza di passività o sofferenze dell'organismo;

3 certificato di vigenza degli organi statutari comprovante l'effettiva ed aggiornata composizione degli organi stessi;

3 dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, attestanti l'assenza di condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione, ovvero, di non trovarsi, per tali reati, in condizioni di rinvio a giudizio;

3 dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte da ogni singolo amministratore dell'organismo richiedente, attestanti l'assenza di condanne, con sentenza anche non passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari o contro la pubblica amministrazione, ovvero, di non trovarsi, per tali reati, in condizioni di rinvio a giudizio;

3 eventuale copia della certificazione del sistema qualità;

3 dichiarazione di impegno, sottoscritta dal legale rappresentante, ad accettare i sopralluoghi della Regione Puglia in ordine all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento.

A conclusione dei lavori del Comitato di valutazione l'esito dell'esame delle richieste, secondo la suddivisione già enumerata, è stato il seguente:

1. organismi che hanno presentato richiesta per la prima volta:

n. 5 sedi risultano accreditabili

n. 11 sedi risultano non accreditabili

2. organismi il cui esito della domanda precedente è stato negativo per la documentazione generale:

n. 5 sedi risultano accreditabili

n. 2 sedi risultano non accreditabili

3. organismi il cui esito della domanda precedente è stato positivo per la documentazione generale e negativo per la documentazione di sede:

n. 3 risultano non accreditabili;

4. organismi già accreditati che hanno presentato domanda per ampliamento: relativamente a

quest'ultima classe di richiesta pari ad un numero complessivo di 7 sedi, si specifica, così come previsto dall'avviso pubblico, che agli organismi che avevano precedentemente ottenuto l'accreditamento era data facoltà di richiedere i seguenti ampliamenti:

- a. ampliamento numero sedi da accreditare per lo svolgimento delle attività formative di cui alla L.R. n. 13/2005;
- b. ampliamento macrotipologie per lo svolgimento delle attività formative di cui alla L.R. n. 13/2005.

Le n. 7 sedi si riferiscono ai succitati punti a) e b) di cui:

n. 5 sedi risultano accreditabili

n. 2 sedi risultano non accreditabili.

Gli effetti delle ipotesi di ampliamento riferite alle n. 5 sedi, valutate positivamente, decorrono dal momento della pubblicazione del presente elenco.

Negli elenchi A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sono indicate, suddivise per provincia, tutte le sedi operative non accreditabili (complessivamente n. 18 sedi), con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione, dovute in gran parte alla mancata esibizione di una parte della documentazione richiesta, assolutamente necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

In riferimento, in particolare, alla esclusione delle sedi per le quali il Comitato di valutazione ha riscontrato, nella richiesta, l'assenza di una parte della documentazione la cui presentazione era, prevista dall'avviso pubblico pena l'esclusione, sembra utile precisare che, quando come nel caso specifico nel bando è prevista espressamente, con formulazione chiara, non equivoca, e quale sanzione della inosservanza, l'esclusione dalla procedura, l'ente pubblico è inevitabilmente tenuto al rispetto della normativa da esso stesso emanata, ed alla quale peraltro si è autovincolato, non potendosi assolutamente ipotizzare che in capo alla amministrazione pubblica residui la facoltà di disapplicare le regole fissate, o riservarsi in concreto un margine di valutazione, caso per caso, relativamente peraltro ad una fattispecie in da essa stessa disciplinata, invece, con norma chiara e puntuale.

La clausola prevista dall'avviso pubblico non lascia, in realtà, alcun margine di incertezza, in quanto essa sanziona espressamente, con l'esclusione, la mancata trasmissione di parte delle documentazione richiesta.

In presenza dunque di tale regola, la determinazione assunta dal Comitato di valutazione ha la natura di atto ad emanazione doverosa, anzi a contenuto vincolato alle non derogabili prescrizioni dell'avviso stesso (*lex specialis*).

Le esclusioni risultano cioè legittimamente disposte, e rispetto a tale comminatoria la Commissione non aveva alcuna facoltà di introdurre deroghe, atteso che si trattava di una chiara e univoca disposizione, in conseguenza della quale non residuavano margini di interpretabilità, che potessero sembrare volti a propiziare un diverso atteggiamento verso alcuni soggetti richiedenti.

L'eventuale richiesta, peraltro, da parte della Regione, di completamento della documentazione prevista, avrebbe determinato una integrazione della stessa indebitamente fuori termine.

Né era configurabile un obbligo della Regione di procedere mediante riscontri con la documentazione risultante agli atti di altri procedimenti, pur indetti dalla stessa Regione, attesa l'assoluta autonomia di ciascun avviso pubblico (e ciò a garanzia anzitutto della "par condicio" dei partecipanti) e quella dei Comitati di valutazione a ciascuno di detti avvisi pubblici preposti.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k),

LA GIUNTA

q Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
q Vista la sottoscrizione posta in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Settore Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

q A voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

q di prendere atto degli esiti dei lavori del Comitato di valutazione costituito per l'esame delle richieste di accreditamento delle sedi operative per l'attuazione di attività di formazione esterna per l'apprendistato professionalizzante, nominato con determinazione dirigenziale n. 119 del 09/03/2006;

q di prendere atto che n. 19 sedi operative sono state dichiarate non accreditabili, così come riportato negli allegati:

- "A/1 - Prov. BA": n. 2 pagine
- "A/2 - Prov. BR": n. 1 pagina
- "A/3 - Prov. FG": n. 1 pagina
- "A/4 - Prov. LE": n. 1 pagina
- "A/5 - Prov. TA": n. 1 pagina

che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

q di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art.6 della L.R. n.13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola

Atti di Organi monocratici regionali
